

Prot. n° 142 / 23-24

COMUNICATO UFFICIALE N. 38

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

PRESO ATTO che con nota del referente della Commissione Gare del Comitato, pervenuta a questo Giudice, è stato segnalato, al fine dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, il ritiro dal campionato di Terza divisione femminile della Società GAS FARESE 1972 (cod. 04.012.0022);

OSSERVATO che la stessa nota espone che il ritiro è stato comunicato dalla Società soltanto in data 6.10.2023 ovvero in data successiva alla formazione del calendario del campionato della stagione corrente;

EVIDENZIATO che la fattispecie trova precisa regolamentazione nel comunicato numero 1 del 25.7.2023 della stagione 2023/2024, là dove, all'atto di indizione dei campionati, è stato previsto che le Società che si ritirano dopo la pubblicazione dei calendari provvisori o durante il campionato, subiranno una sanzione pari a euro 500,00 oltre al pagamento integrale dei contributi gara previsti per tutta la stagione;

RITENUTO che il ritiro della Società soggiace de plano alla sanzione prevista dal comunicato, consistente nella multa da quantificarsi nella misura ivi indicata e per come liquidata in dispositivo; sanzione che anche dal punto di vista sostanziale trova conforto nella rubrica di cui agli artt. 84, 85 e 89 del Regolamento Giurisdizionale;

P.Q.M.

dato formalmente atto del ritiro della Società GAS FARESE 1972 (cod. 04.012.0022) dal campionato di Terza divisione femminile, commina alla stessa la sanzione della multa pari ad euro 500,00 oltre all'obbligo di versamento integrale dei contributi gara previsti per tutta la stagione, detratto quanto eventualmente già versato a tale titolo nelle more del provvedimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bergamo in data 29 aprile 2024

/f/ Avv. Filippo d'Amore